



**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE (200 ORE) DI
CARATTERE MIRATO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE
ATTIVITA' DEL CENTRO ECLT**

ANNO ACCADEMICO 2019/2020

Art. 1 - Indizione

Il Centro Interuniversitario European Centre for Living Tecnology ECLT dell'Università Ca' Foscari Venezia in attuazione al D. Lsg. 29 marzo 2012, n. 68, indice un concorso per individuare n. 1 studente capace e meritevole per attività di collaborazione (200 ore) di carattere mirato finalizzate alla realizzazione per l'anno accademico 2019/2020 del seguente servizio: supporto all'organizzazione di eventi; diffusione delle attività e gestione del sito web del Centro ECLT; utilizzo e aggiornamento dei social media del Centro.

Art. 2 - Svolgimento e carattere della prestazione

1. Lo studente svolgerà attività di:

- supporto nell'organizzazione dei seminari e workshop del Centro (organizzazione logistica e registrazione degli interventi);
- gestione e aggiornamento del sito web del Centro;
- diffusione e promozione delle attività del Centro attraverso canali che saranno concordati con il personale;
- avvio e aggiornamento dei social media del Centro.

2. Il periodo di svolgimento dell'attività di collaborazione di carattere mirato è compreso tra la seconda metà di novembre 2019 e la prima metà di giugno 2020 presso il Centro ECLT dell'Università Ca' Foscari, Ca' Bottacin Dorsoduro 3911, Calle Crosera - 30123 Venezia.

L'orario per lo svolgimento del servizio sarà concordato con il personale del Centro ECLT.

Lo studente selezionato dovrà assicurare:

- la propria disponibilità in tutto il periodo in cui svolgerà il servizio;
- un impegno settimanale compreso tra le 6 e le 8 ore;
- completare le eventuali ore residue entro il 30 Settembre 2020.

3. La prestazione dello studente non può superare il numero massimo di 200 ore e non può in nessun caso consistere in attività di docenza, in partecipazione a commissioni d'esame e comportare l'assunzione di responsabilità amministrative.

4. Lo studente vincitore della presente forma di collaborazione non dovrà aver già svolto o non potrà svolgere altra collaborazione studentesca di carattere generico o mirato per l'anno accademico 2019/2020.

Art. 3 - Compensi

1. Il compenso per ciascuna ora di collaborazione è fissato in Euro 7,00.

2. Allo studente che completa il ciclo delle 200 ore con giudizio positivo dell'attività svolta da parte del referente del servizio è corrisposto un premio pari a Euro 467,00.

3. I compensi sono esenti da imposte.

4. I compensi di cui al precedente comma 1 non verranno corrisposti allo studente che non abbia svolto almeno il 30% (60 ore) delle ore massime di attività di collaborazione previste dal contratto. È fatto salvo il pagamento del compenso anche al di sotto di tale percentuale laddove l'interruzione sia motivata da comprovate ragioni di salute.

5. Lo studente che risulterà assegnatario della collaborazione **sarà tenuto obbligatoriamente ad attivare la CartaConto Ca' Foscari** con le modalità riportate alla pagina web <http://www.unive.it/pag/8742/>, prima dell'inizio dell'attività.

La Carta sarà utilizzata **come unica modalità di accredito del compenso** per l'attività di collaborazione svolta; la mancata attivazione comporterà la decadenza del diritto di ricevere la somma spettante.

Art. 4 - Requisiti di accesso

1. Per poter accedere alle attività di collaborazione di cui al presente bando lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari per l'anno accademico 2019/2020.

Lo studente che intenda laurearsi in una delle sessioni previste per l'a.a. 2018/2019 (autunnale 2019, straordinaria 2020) e che nello stesso anno accademico **non sia iscritto ad anni fuori corso**, deve essere solamente in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari per l'a.a. 2018/2019.

2. **Potrà accedere** alle attività di collaborazione lo studente che si iscrive nell'anno accademico 2019/2020:

- a) al secondo anno, o successivo, di un corso di laurea sino alla durata normale degli studi aumentata di un anno accademico;
- b) a un corso di laurea magistrale sino alla durata normale degli studi aumentata di un anno accademico;
- c) per la prima volta ad un corso di dottorato di ricerca per la durata di tre anni purché non assegnatari di borsa di dottorato;
- d) a un corso di master di I o di II livello classificato come *post lauream*;
- e) a un corso di studio interateneo - afferente a corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca o di master di I e II livello - per la frequenza di parte delle attività previste dal proprio piano di studi presso la sede dell'Università Ca' Foscari Venezia;
- f) in caso di contemporanea iscrizione all'Università e agli Istituti Superiori di studi musicali e coreutici lo studente potrà concorrere per le collaborazioni per l'anno 2019/2020 in una sola delle due carriere.

3. Per durata degli studi si intende la durata normale, prevista dagli ordinamenti didattici di cui al D.M. n. 509/1999 e al D.M. n. 270/2004, del corso di studio a partire dal primo anno di immatricolazione.

Per anno di prima immatricolazione si intende il primo anno di immatricolazione per la prima volta a qualsiasi Ateneo. Sono considerati anni di carriera tutti gli anni in cui lo studente è stato iscritto ad un qualsiasi corso di studio, presso questa o altra Università, diversi da quello cui è attualmente iscritto. Pertanto, l'anno di carriera può anche non coincidere con l'anno di corso.

Nel conteggio degli anni di carriera, di cui sopra, previsto per poter richiedere il beneficio:

- a) non vengono considerati eventuali anni di sospensione/interruzione degli studi
- b) per lo studente, immatricolatosi al corso frequentato con lo status "full time" e che nel prosieguo della carriera universitaria abbia optato per lo status "part-time", ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui al successivo comma 5, ciascun anno accademico frequentato con lo status di "full time" viene conteggiato come due anni "part-time".
- c) per lo studente, immatricolatosi al corso frequentato con lo status "part time" e che nel prosieguo della carriera universitaria sia divenuto "full time", ai fini della determinazione del numero di anni e del conseguente requisito di merito di cui al successivo comma 5, due anni

accademici frequentati con lo status di “part-time” vengono conteggiati come un anno “full-time”; il singolo anno accademico frequentato con lo status di “part-time” verrà comunque considerato come un anno “full-time”.

4. Allo studente che risulterà iscritto per l'anno accademico 2018/2019 al primo anno dei seguenti corsi di studio è richiesta la compilazione di intento all'immatricolazione all'a.a. 2019/2020:

- a) corso di laurea magistrale;
- b) corso di dottorato di ricerca;
- c) corso di master di I livello;
- d) corso di master di II livello

Nel caso lo studente risulti tra i vincitori del concorso l'attività potrà essere svolta solo successivamente all'immatricolazione.

5. Lo studente iscritto per l'anno accademico 2019/2020 ad anni successivi al primo deve essere in possesso alla data del **04/11/2019**, termine per la presentazione della richiesta di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti di merito:

a) per i **corsi di laurea**

- almeno 18 CFU per lo studente iscritto al secondo anno;
- almeno 60 CFU per lo studente iscritto al terzo anno;
- almeno 120 CFU per lo studente iscritto al primo anno fuori corso

Per lo studente *part-time* iscritto ad anni successivi al primo i requisiti richiesti sono i seguenti:

- per il secondo anno, 12 CFU;
- per il terzo anno, 36 CFU;
- per il quarto anno, 60 CFU;
- per il quinto anno, 84 CFU;
- per il sesto anno, 102 CFU;
- per il settimo anno, 120 CFU.

b) per i **corsi di laurea magistrale**

- almeno 18 CFU per lo studente iscritto al secondo anno
- almeno 60 CFU per lo studente iscritto al primo anno fuori corso.

Per lo studente *part-time* iscritto ad anni successivi al primo i requisiti richiesti sono i seguenti:

- per il secondo anno, 12 CFU;
- per il terzo anno, 24 CFU;
- per il quarto anno, 42 CFU;
- per il quinto anno, 60 CFU

c) per i corsi di dottorato di ricerca: ammissione all'anno successivo secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

d) per i corsi di master di I e II livello: ammissione all'anno successivo, se previsto.

6. Nei casi di trasferimento da altro Ateneo o di passaggio interno da un corso di studi a un altro, sono validi solo i crediti formativi riconosciuti per il corso di studio al quale lo studente che chiede il beneficio è iscritto.

7. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, non sono considerati validi i CFU:

- riconosciuti da precedenti carriere concluse col conseguimento del titolo o a seguito di ritiro/decadenza o da altre attività, anche sostenute prima dell'immatricolazione, per le quali si sia ottenuto un esonero in carriera;
- derivanti da corsi singoli precedenti all'immatricolazione al corso di laurea e/o laurea magistrale;
- derivanti da esami che non sono stati sostenuti nella loro interezza (non si considerano gli esami parziali).

8. Lo studente iscritto ad un corso di laurea non dovrà essere già in possesso di altra laurea sia del vecchio che del nuovo ordinamento, conseguita in Italia o all'estero, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di Belle Arti o del diploma accademico di primo livello (triennio) rilasciato ai sensi della Legge n.508/1999.

9. Lo studente iscritto a un corso di laurea magistrale non dovrà essere già in possesso della laurea del vecchio ordinamento, di laurea conseguita all'estero considerata di secondo livello, di laurea specialistica, di laurea magistrale, del diploma rilasciato da un Conservatorio/Accademia di belle arti, o del diploma accademico di secondo livello (biennio) rilasciato ai sensi della Legge n.508/1999.

10. Il conseguimento del titolo accademico successivamente alla presentazione della domanda di accesso al presente bando non preclude l'inizio o la continuazione della collaborazione per gli studenti che risulteranno assegnatari del beneficio.

Art. 5 - Partecipazione al concorso

1. Per partecipare al concorso lo studente dovrà compilare l'apposito modulo ([Google Form](#)) disponibile nella pagina web di Ateneo <http://www.unive.it/pag/9074/>, al percorso "Collaborazioni studentesche" > "Collaborazioni mirate" > "Bando per l'assegnazione di attività di collaborazione di carattere mirato a supporto delle attività del Centro ECLT".
2. Al modulo dovrà essere allegato il curriculum vitae, redatto su formato europeo e copia di un documento di identità.
3. Il modulo, che ha valore di domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere compilato e inviato **entro le ore 12.30 del 4 novembre 2019**. La domanda, compilata al computer in tutte le sue parti, non dovrà essere firmata. La domanda sarà sanata, in fase di colloquio, tramite l'apposizione della firma e l'esibizione di valido documento di riconoscimento.
4. Non saranno accolte le candidature pervenute oltre le **ore 12:30 del 04/11/2019**.
5. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del Centro: eclt@unive.it, tel: 041 2347549.

Art. 6 - Requisiti richiesti per lo svolgimento dei servizi

1. Per l'attività indicati all'art. 1 del presente bando, il candidato deve possedere i seguenti requisiti generali:
 - buona conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese a livello pari o superiore al B2.
 - conoscenze informatiche necessarie all'aggiornamento del sito web (CMS, HTML, CSS) e dei social media (Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube) del Centro;
 - conoscenza del pacchetto Office e della progettazione mediante strumenti quali Canva per la predisposizione di eventuali documenti utili alla diffusione delle attività del Centro;
 - conoscenza di MailChimp o, in alternativa, di un'altra piattaforma web dedicata all'invio di newsletter;
 - autonomia e capacità di risolvere problemi informatici e di ordine pratico, dimostrando familiarità con la gestione di sistemi informatici e sistemistica di base.

Art. 7 - Commissione

1. La selezione verrà svolta da una commissione appositamente nominata con successivo provvedimento.

Art. 8 - Concorso e graduatoria

1. Lo studente in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 4 che abbia presentato regolare domanda di partecipazione al concorso è selezionato mediante colloquio in presenza teso a individuare capacità, conoscenze e competenze indicate al precedente art. 6.

2. La convocazione e il calendario dei colloqui verranno resi noti mediante avviso pubblicato nel sito web di Ateneo <http://www.unive.it/pag/9074/>, al percorso "Collaborazioni studentesche" > "Collaborazioni mirate"> "Bando per l'assegnazione di attività di collaborazione di carattere mirato a supporto delle attività del Centro ECLT", indicativamente a partire **dal 07/11/2019**.

3. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto il candidato ammesso al concorso dovrà presentarsi, senza ulteriore preavviso, nel luogo, nel giorno e all'ora indicati, per sostenere il colloquio. L'assenza del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.

4. Per essere ammesso a sostenere la prova il candidato dovrà portare con sé un documento d'identità personale valido agli effetti di legge.

5. La graduatoria dei vincitori e degli idonei verrà formulata in base alle attitudini e alle competenze dei candidati emerse durante il colloquio, assegnando ai candidati un punteggio espresso in trentesimi. A parità di punteggio, sarà preferito il candidato avente condizione economica più disagiata, certificata attraverso attestazione ISEE (Indicatore della condizione economica equivalente) valevole per le prestazioni sul diritto allo studio universitari che l'interessato dovrà consegnare durante il colloquio ove voglia far valere la prelazione.

La graduatoria verrà resa nota mediante pubblicazione nel sito web di Ateneo <http://www.unive.it/pag/9074/>, al percorso "Collaborazioni studentesche" > "Collaborazioni mirate"> "Bando per l'assegnazione di attività di collaborazione di carattere mirato a supporto delle attività del Centro ECLT" **entro il 15/11/2019**.

6. Lo studente vincitore della collaborazione sarà contattato a mezzo telefonico e/o e-mail direttamente dal referente del Centro. A tal fine si ricorda di tenere costantemente aggiornati i dati di recapito presenti nei sistemi informatici dell'Ateneo e che tutte le comunicazioni istituzionali via mail avvengono esclusivamente alla casella di posta numerodimatricola@stud.unive.it, rilasciata in fase di immatricolazione, che ciascuno studente è tenuto ad attivare. Nel caso in cui lo studente vincitore della collaborazione, dopo

il terzo tentativo di contatto, non sia reperibile o non fornisca alcun riscontro **decadrà dalla graduatoria con l'impossibilità di svolgimento del servizio.**

7. Nel caso di rinuncia volontaria allo svolgimento dell'attività di collaborazione assegnata, si procederà alla chiamata di altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. In caso di indisponibilità temporanea allo svolgimento della collaborazione per motivi documentati e giustificati, il candidato sarà collocato in coda alla graduatoria degli studenti idonei al beneficio; in questo caso non è garantita la possibilità di un effettivo svolgimento dell'attività in un successivo periodo.

Art. 9 - Formazione

1. Lo studente risultato vincitore sarà debitamente formato dal coordinatore del servizio all'inizio dell'attività di collaborazione. Tale formazione tenderà ad approfondire i temi inerenti l'attività stessa.

2. Lo studente si impegna ad assolvere l'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.M. n.363/1998; Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.; ASR 21/12/2011), nei termini e secondo le modalità indicate nell'invito al corso "Formazione generale dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro", di cui riceverà copia dopo la stipula del contratto. Qualora lo studente abbia già ottemperato all'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si impegna ad inviare, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il relativo attestato al seguente indirizzo di posta elettronica: formazione.sicurezza@unive.it.

Art. 10 - Contratto e risoluzione dello stesso

1. Il candidato chiamato a svolgere l'attività di collaborazione sarà tenuto a firmare il contratto stipulato con l'Ateneo. Il contratto prevederà:

- a) la struttura presso la quale viene prestata l'attività;
- b) il responsabile del servizio nell'ambito del quale essa si svolge;
- c) il numero di ore di attività a cui è tenuto lo studente assegnatario fermo restando il limite non superabile di 200 ore nell'anno accademico;
- d) il corrispettivo dovuto e le modalità della sua erogazione;
- e) la clausola di risoluzione unilaterale del contratto per inadempienza dello studente collaboratore;

- f) l'espressa menzione che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato;
 - g) l'espressa menzione che il corrispettivo è esente da imposte;
 - h) l'espressa menzione della copertura assicurativa contro gli infortuni;
 - i) l'espressa menzione dell'osservanza del codice etico di Ateneo disponibile al seguente indirizzo web <http://www.unive.it/pag/8162/>;
 - j) l'espressa menzione dell'osservanza del codice di comportamento adottato dall'Ateneo ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del Decreto Lgs. n. 165/2001;
 - k) l'impegno secondo il quale tutti i dati e tutte le informazioni di cui lo studente entrerà in possesso nello svolgimento dell'attività dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto della loro divulgazione.
2. Il contratto si intende risolto automaticamente per inadempimento nei seguenti casi:
- a) per indisponibilità dello studente ad iniziare la collaborazione entro i termini stabiliti dal responsabile della struttura;
 - b) per accertata incapacità dello studente a svolgere le prestazioni;
 - c) per mancato rispetto degli obblighi di formazione in materia di sicurezza previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008.

Art. 11 - Crediti Formativi

Secondo quanto previsto dall'articolo 10 del D.M. 270/2004 e dalla delibera del Senato Accademico n. 85 del 27 aprile 2004, i competenti collegi didattici dell'Ateneo potranno riconoscere, a domanda, crediti formativi alle collaborazioni di cui al presente bando o come attività sostitutive in tutto o in parte dell'attività di stage o come attività formative autonomamente scelte dallo studente. Il riconoscimento è subordinato alla valutazione di attinenza e coerenza delle attività di collaborazione con il percorso formativo specifico del corso di studi dello studente interessato.

Art. 12 - Norme Finali

Per quanto qui non espressamente previsto si applicano le norme del vigente Regolamento d'Ateneo per le forme di collaborazione a tempo parziale degli studenti e si rinvia alla normativa vigente in materia di Diritto allo studio, in quanto compatibile.

Art. 13 - Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, è la dott.ssa Roberta D'Argenio.

Art. 14 - Utilizzazione e diffusione dei dati

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli aspiranti alla presente selezione che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'Ateneo è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione ed avverrà presso l'Università Ca' Foscari Venezia da parte di personale autorizzato, anche con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Titolare del trattamento è l'Università Ca' Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia PEC protocollo@pec.unive.it. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente; non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di controllo e per lo svolgimento di attività connesse all'erogazione dei benefici. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Ateneo, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Ateneo è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Università Ca' Foscari Venezia (Università Ca' Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei dati personali, Dorsoduro, 3246 - 30123 - Venezia PEC protocollo@pec.unive.it, email: dpo@unive.it). Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).

Venezia, 14 ottobre 2019

F.to Il Direttore
Prof. Achille Giacometti